

REGOLAMENTO DIFFERENZIALI ECONOMICI DI PROFESSIONALITA'

Premessa

Il presente regolamento si applica a tutto il personale del comparto dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (di seguito "ASP") e intende disciplinare la Progressione economica all'interno delle aree del personale dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. del Comparto Sanità per il triennio 2019-2021.

La definizione dei criteri relativi alle procedure delle progressioni economiche all'interno delle aree è oggetto di contrattazione integrativa aziendale, così come previsto dall'art. 9, comma 5, lett. c) del C.C.N.L. vigente.

Quadro normativo

Le progressioni economiche all'interno delle aree avverranno nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, in particolare:

- l'art. 52 comma 1bis del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale prevede che le progressioni economiche all'interno delle aree avvengano secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito;
- art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 150/2009 il quale stabilisce che le progressioni economiche devono essere assegnate in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;
- art. 19 C.C.N.L. del Comparto Sanità 2019-2021.

Il C.C.N.L. del Comparto Sanità prevede il superamento del precedente regime delle progressioni economiche orizzontali (c.d. P.E.O.), introducendo i "differenziali economici di professionalità" da intendersi quali incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area di classificazione.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page:

- Top left: *Emilio* (signature), *FGGIL* (text below)
- Bottom left: *U12 PD2* (text below signature)
- Top center: *FGGIL* (signature)
- Center: *RSO* (text), *Carmin Olivera* (signature)
- Bottom center: *FGGIL* (signature), *FGGIL* (text below)
- Top right: *RSO* (text), *Carmin Olivera* (signature)
- Bottom right: *FGGIL* (signature), *FGGIL* (text below)

Art. 1

Differenziali economici di professionalità

1. I differenziali economici di professionalità (di seguito DEP), nei limiti delle risorse destinate al loro finanziamento, sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio dell'anno per il quale è bandita la selezione.
2. La quota di risorse da destinare ai DEP nell'anno di riferimento è pari alla somma che verrà concordata in sede di contrattazione integrativa con le OO.SS. in relazione alle risorse annualmente disponibili a tale scopo, considerando la disponibilità effettiva a valere sul fondo ex art. 63 CCNL 2022/2024.
3. Le risorse economiche da destinare per l'attribuzione dei DEP 2025 sono pari ad **€ 227.000,00**. Il numero di differenziali attribuibili per ciascuna singola Area di inquadramento è il seguente:

AREA	N. DEP
Area dei Professionisti della Salute e Funzionari	136
Area degli Assistenti	9
Area degli operatori	50
Area del personale di supporto	21

Tali risorse, all'interno di ciascuna Area, saranno suddivise per ruolo, proporzionalmente alle domande pervenute. La percentuale sarà calcolata d'ufficio sulla base del numero effettivo dei candidati partecipanti all'avviso, fermo restando il limite massimo di attribuzione del beneficio al 50% delle teste presenti per ciascuna graduatoria. Qualora le risorse destinate ad una determinata Area risultino superiori rispetto alle domande pervenute, anche in considerazione del limite del 50% di cui sopra, le stesse saranno redistribuite proporzionalmente tra i profili delle altre Aree.

Per le annualità successive, le risorse da destinarsi ai differenziali economici di professionalità saranno individuate mediante apposito accordo sindacale.

4. I DEP complessivamente conseguibili da ciascun dipendente per tutto il periodo in cui permane l'inquadramento nella medesima area sono indicati nella seguente tabella:

Area	Valore annuo lordo differenziale stipendiale	Numero massimo di differenziali attribuibili
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI	1.200,00	7
AREA DEGLI ASSISTENTI	1.000,00	6
AREA DEGLI OPERATORI	800,00	6
AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO	700,00	6

L'attribuzione di DEP non comporta l'assegnazione di mansioni superiori.

4. Qualora il dipendente sia transitato per mobilità da altra Azienda o Ente, mantiene i DEP maturati nell'Azienda o Ente di provenienza, potendo altresì partecipare alla progressione economica all'interno dell'area di appartenenza, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
5. Ai sensi dell'art. 19 C.C.N.L. vigente, il personale inquadrato nell'area del personale di elevata qualificazione non potrà percepire differenziali economici.
6. I DEP cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra le aree, fatto salvo quanto disposto dall'art. 20 comma 4 del C.C.N.L. vigente.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. L'Azienda attiva una procedura di selezione interna mediante avviso, a cui ha diritto a partecipare il personale che, alla data del 1° gennaio dell'anno a cui la selezione si riferisce, è in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere dipendente presso l'ASP con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, anche se collocati in posizione di distacco/comando presso altro Ente;
 - b) non avere beneficiato di alcuna progressione economica negli ultimi tre anni. Si precisa che, ai fini della sussistenza del requisito dei tre anni di permanenza nella posizione economica in godimento, si considerano anche i periodi a tempo determinato svolti con la stessa Azienda e con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento. Si precisa che il triennio di riferimento deve essere maturato in ASP, salvo qualora il dipendente sia transitato in ASP a seguito di procedura di mobilità;
 - c) non avere già in godimento il numero massimo di differenziali previsto per ciascuna area, come risultante dalla tabella di cui all'art. 1 (è consentita la partecipazione ai dipendenti già collocati nelle ultime fasce di merito come declinate nel C.C.N.L. 2016/2018);
 - d) non essere destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa nei due anni antecedenti il 1° gennaio dell'anno di riferimento. Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare: se all'esito viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.
2. Per ciascuna selezione non si può acquisire più di un differenziale.

Art. 3

Criteri di selezione

1. La graduatoria dei dipendenti selezionati sarà stilata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai seguenti criteri di selezione:

A. Performance individuale relativa alla media delle ultime 3 valutazioni disponibili - 45 punti;

B. Esperienza professionale maturata - 40 punti;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "RSU", "Pando", and others.]

- Anzianità complessiva maturata da ciascun dipendente - **MAX 20 punti**, secondo i punteggi di seguito riportati:

Area di Inquadramento	Punti per anno
Anzianità di servizio <u>maturata nella nuova area di inquadramento</u> o nella ex categoria di appartenenza	1.5
Anzianità di servizio <u>maturata nella categoria immediatamente inferiore</u> rispetto a quella di attuale inquadramento	1
Anzianità di servizio <u>maturata nella categoria ancora inferiore</u> rispetto a quella di attuale inquadramento	0.5

In sede di computo degli anni, in ragione del criterio di prevalenza, non si conteggiano le frazioni di anno pari o inferiore a 6 mesi, mentre si conteggiano come anno intero le frazioni superiori a 6 mesi. Inoltre, ai fini del computo, per esperienza professionale deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 del CCNL del Comparto Sanità Triennio 2022/2024, nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, nel medesimo o corrispondente profilo.

- Anzianità di servizio maturata dall'ultimo differenziale economico di professionalità acquisito o ex P.E.O. - **MAX 20 punti** → **2.5 punti per anno**

In tale categoria si valuta la sola anzianità maturata a tempo indeterminato presso presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 del CCNL del Comparto Sanità Triennio 2022/2024.

Si precisa, altresì, che il punteggio di cui al presente punto non sarà attribuito ai candidati che hanno acquisito il D.E.P./P.E.O. nell'ultima annualità utile per presentare la domanda di partecipazione (es. per i DEP 2025, non sarà attribuito alcun punteggio a coloro che hanno acquisito la fascia con decorrenza 01.01.2022; per i DEP 2026 non sarà attribuito alcun punteggio a coloro che hanno acquisito la fascia con decorrenza 01.01.2023, ecc...).

C. Titoli di studio e formativi – **15 punti**

Titolo di studio	Punti
Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale (assorbe il punteggio per la laurea breve ove questa costituisca presupposto per la laurea specialistica o magistrale, nonché quello del diploma di II grado)	5
Laurea breve	3
Master di II livello post-laurea	2
Dottorato di ricerca	2

Q81F P.DV *FRANCESCO* *Fup h* *Lu* *RSV* *Comolone*

Master di I livello o corsi di specializzazione o perfezionamento post-laurea di durata non inferiore a sei mesi, o corsi abilitanti rilasciati da enti regionali o Croce Rossa (ad es. certificato abilitante alle funzioni direttive)	1
Diploma di scuola secondaria di II grado	1
Corso di formazione di durata superiore alle 40 ore ciascuno, effettuate nell'ultimo triennio	0,20

Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti presso Istituti Universitari non autorizzati e/o accreditati dal M.I.U.R. al rilascio di titoli di studio avente valore legale, nonché i titoli di studio che, ai sensi della normativa vigente in materia, costituiscono requisito di ammissione per il profilo professionale ricoperto. Inoltre, ove il requisito di ammissione al profilo sia costituito dalla laurea breve, al candidato che possiede la sola laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, sarà attribuito un punteggio pari a punti 2.

Art. 4

Criteri di preferenza

1. Stilata la graduatoria, una quota delle risorse individuate dal comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento, non superiore al 10%, viene assicurata prioritariamente:
 - a) al personale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento di cui all'art. 17 CCNL Sanità 2019-2021, senza aver mai conseguito progressioni economiche;
 - b) al personale che abbia maturato almeno 20 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento di cui all'art. 17 CCNL Sanità 2019-2021 e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche.
2. Per "esperienza professionale" deve intendersi quella maturata, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende o Enti del comparto di cui all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021.
3. Le risorse di tale quota non utilizzate saranno destinate all'attribuzione dei DEP secondo gli ordinari criteri.
4. Al personale non rientrante nel comma 1, in caso di parità di punteggio, si applicheranno i seguenti criteri di priorità in ordine progressivo:
 - a) personale che abbia conseguito un minor numero di progressioni economiche;
 - b) personale con il maggior numero di anni di permanenza nel differenziale economico di professionalità;
 - c) il dipendente più anziano di età anagrafica.

Art. 5

Disposizioni finali

1. I "differenziali economici di professionalità" cessano di essere corrisposti in caso di progressione tra le aree, salvo quanto disposto dall'art. 20 comma 4 CCNL Sanità 2019-2021.

2. Le graduatorie stilata ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento ha validità limitata all'anno a cui si riferisce, e in nessun caso potrà essere utilizzata negli anni successivi.
3. Il presente regolamento sostituisce e disapplica tutte le precedenti disposizioni regolamentarie in materia.

Così
R80



Fond
FPCH

R80


R80
Comune di




VIR


Fides




Cide FP